

# CIRCOLARE N. 350 D. del 15 Dicembre 1998

OGGETTO: raccolta di adesioni a fondi pensione aperti a contribuzione definita costituiti da imprese di assicurazione esercenti il ramo vita.

1. Il d.lgs. 124/1993, e successive modificazioni, ha previsto la possibilità per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo VI della tabella allegata al d.lgs. 174/1995, di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di fondi pensione aperti.

In considerazione della natura atipica dei fondi pensione aperti, nell'ambito di intese intervenute con la CONSOB, ciascuno degli intermediari abilitati alla loro costituzione potrà avvalersi della rete di distribuzione tradizionalmente utilizzata nel settore operativo di appartenenza.

Le imprese di assicurazione potranno raccogliere adesioni, oltre che tramite i propri uffici, di direzione o periferici, anche mediante agenti ovvero attraverso broker.

Peraltro, allo scopo di adeguare le modalità di raccolta delle adesioni alle peculiarità dei fondi pensione aperti a contribuzione definita, si ritiene necessario dettare le presenti istruzioni di vigilanza.

Esse recepiscono alcune delle regole vigenti in materia di distribuzione di prodotti finanziari e di quelli assicurativi. Il potenziale aderente deve, infatti, poter valutare adeguatamente il contenuto finanziario e quello assicurativo delle prestazioni insite nel fondo pensione aperto a contribuzione definita allo stesso modo in cui è posto in grado di valutare la convenienza di un investimento finanziario ovvero assicurativo.

In relazione al richiamo recato dall'art. 9, co. 1, d.lgs. 124/1993 alle norme sulla "sollecitazione al pubblico risparmio" (da intendersi, peraltro, come "sollecitazione all'investimento" secondo la disciplina del d.lgs. 58/1998), la CONSOB ha introdotto uno schema-tipo di prospetto informativo per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, utilizzabile anche dalle imprese di assicurazione.

Quanto all'attività di collocamento, resta inteso che essa avverrà nel rispetto, oltretutto della normativa di riferimento per le singole categorie di operatori assicurativi, anche delle disposizioni in corso di emanazione da parte della CONSOB in quanto compatibili.

Ciò premesso, le istruzioni di vigilanza di seguito indicate, oltre a fissare norme di correttezza nel comportamento dei soggetti addetti alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, prescrivono il contenuto minimo delle informazioni da rendere al potenziale sottoscrittore, anche ad integrazione di quelle contenute nel prospetto informativo redatto in ottemperanza alle indicazioni della CONSOB.

2. Nei rapporti con i potenziali aderenti ai fondi pensione aperti, agenti e broker dovranno:

- a) attenersi a regole di correttezza, trasparenza e diligenza;
- b) osservare le disposizioni normative e le direttive impartite dalle competenti Autorità di vigilanza;
- c) rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall'impresa di assicurazione;
- d) garantire la massima riservatezza alle informazioni acquisite, che non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli strettamente professionali;
- e) consegnare al potenziale sottoscrittore copia di una dichiarazione da cui risultino i propri dati anagrafici nonché gli estremi di iscrizione all'albo professionale e l'indicazione dell'indirizzo presso cui recapitare eventuali comunicazioni qualora la raccolta avvenga in luogo diverso dai propri uffici;
- f) fornire, con linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, una corretta illustrazione dei rischi patrimoniali insiti nell'adesione al fondo pensione, delle componenti finanziarie ed assicurative nonché dei relativi costi amministrativi.  
Per quanto riguarda in particolare gli aspetti assicurativi, agenti e broker dovranno aver cura di:
  - prospettare all'aderente le coperture assicurative adeguate alle sue esigenze personali e familiari;
  - illustrare le caratteristiche della copertura assicurativa finalizzata alla determinazione della prestazione pensionistica complementare, comprese le eventuali rendite opzionali, nonché quelle delle coperture accessorie per premorienza e invalidità, ove previste;
  - dare evidenza dei costi delle diverse coperture assicurative, indicandone le componenti tecniche quali, ad esempio, caricamenti, eventuale tasso di rendimento minimo garantito, criteri di rivalutazione della prestazione, addizionali corrisposte per

il frazionamento subannuale delle rate di rendita, ecc..;

- g) consegnare prima della sottoscrizione del modulo di adesione copia del prospetto informativo e del regolamento del fondo pensione aperto, illustrandone i contenuti astenendosi dall'esibire qualsiasi altra elaborazione o documento informativo che non siano stati predisposti dall'impresa di assicurazione;
- h) analogamente per la rendicontazione dei risultati conseguiti nella gestione del fondo dovrà essere utilizzata esclusivamente la documentazione predisposta dall'impresa di assicurazione;
- i) indicare all'aderente la presenza o meno della facoltà di recesso dal contratto, illustrandone, ove sia prevista, la modalità di esercizio;
- l) attenersi alle indicazioni dell'aderente in merito al livello di rischio finanziario prescelto;
- m) procedere all'incasso dei contributi secondo le modalità stabilite dall'impresa di assicurazione e riportate nel prospetto informativo.

L'impresa di assicurazione dovrà inoltre subordinare lo svolgimento dell'attività di raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti da parte di agenti alla preventiva stipula di una polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale per il risarcimento dei danni da essi provocati a terzi nello svolgimento dell'attività oggetto della presente circolare. Restano ferme le responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato degli agenti incaricati.

I broker sono responsabili dei danni arrecati all'aderente al fondo pensione aperto nella prestazione dei loro servizi, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4, lettere f) e g) della legge 28 novembre 1984, n. 792. A tal fine la polizza di responsabilità civile professionale deve espressamente prevedere anche la copertura dei danni eventualmente arrecati nello svolgimento dell'attività oggetto della presente circolare.

3. Da parte loro le imprese di assicurazione dovranno:

- a) conferire specifico incarico solo ad agenti dotati di esperienza nella vendita di prodotti vita;

- b) rispettare le disposizioni impartite dalle competenti Autorità di vigilanza in materia di fondi pensione aperti;
- c) dotarsi di procedure idonee a garantire una corretta gestione del fondo pensione fissando, a tal fine, i termini e le modalità per la trasmissione dei moduli di adesione nonché di ogni altra comunicazione ricevuta dall'aderente, quali richieste di riscatto, di trasferimento ad altro fondo pensione o ad altra linea di investimento, ecc...;
- d) definire e codificare le procedure amministrative idonee a dare evidenza delle modalità, dei tempi e delle caratteristiche di svolgimento dell'attività di raccolta delle adesioni;
- e) disporre modalità di versamento dei contributi che escludano la possibilità di effettuare pagamenti in contanti o con assegni non intestati direttamente all'impresa di assicurazione;
- f) impartire adeguate e tempestive istruzioni a salvaguardia della correttezza dell'operato dell'intermediario nei confronti sia della società che degli utenti;
- g) inviare all'aderente, entro un termine prefissato dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione, una comunicazione comprovante la partecipazione al fondo;
- h) curare un adeguato addestramento professionale degli agenti ed un periodico aggiornamento degli stessi;
- i) operare frequenti e sistematiche verifiche sull'operato degli agenti segnalando tempestivamente all'ISVAP le anomalie e le irregolarità riscontrate, soprattutto se tali da determinare la revoca dell'incarico o altre misure restrittive del potere dell'agente.

4. L'ISVAP si riserva di definire, in tempi brevi, i requisiti di professionalità e di onorabilità che i collaboratori autonomi dell'impresa e degli agenti dovranno possedere per essere abilitati a raccogliere adesioni ai fondi pensione aperti. Nel frattempo a detti collaboratori è preclusa la possibilità di negoziare per conto dell'impresa o dell'agente. Al momento essi potranno svolgere esclusivamente atti preparatori ed esecutivi.

5. Le imprese di assicurazione che svolgono direttamente attività di raccolta di adesioni ai fondi pensione aperti tramite personale degli uffici di direzione o periferici dovranno impegnarsi a:

- organizzare l'attività in modo da riservare ai soli addetti alla distribuzione di prodotti di assicurazione sulla vita la raccolta di adesioni ai fondi pensione aperti;

- garantire un costante addestramento professionale dei dipendenti, richiamandoli allo scrupoloso rispetto delle regole sopra dettate in materia di trasparenza, correttezza, comprensibilità e completezza dell'informazione nei rapporti con i fruitori del servizio;
- attivare procedure di controllo interno idonee a porre in essere una puntuale verifica dell'operato degli addetti alla raccolta di adesioni;
- nel caso di raccolta delle adesioni svolta in luogo diverso dagli uffici di direzione o periferici, dotare i propri dipendenti di una dichiarazione, da consegnare al potenziale aderente, da cui risultino i dati anagrafici del dipendente che procede alla raccolta e l'indirizzo presso cui recapitare eventuali comunicazioni.

Il personale degli uffici di direzione o periferici, espressamente abilitato alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, dovrà rispettare, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui al precedente punto 2.

6. Le coperture assicurative per i rischi di invalidità e premorienza strettamente inerenti ai fondi pensione aperti a cui sono legate da necessario vincolo di accessorietà in quanto prive di una loro autonomia contrattuale possono essere collocate da tutti i soggetti autorizzati alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti costituiti da imprese di assicurazione, ferme restando le modalità di accettazione del rischio da parte dell'impresa di assicurazione nelle forme stabilite dal regolamento del fondo pensione.